



# COMUNE DI LAGNASCO

## PROVINCIA DI CUNEO

Piazza Umberto I°, n. 2 - C.A.P. 12030 - ☎ 0175.72101 📠 0175.72630

Partita IVA 00568590046 -- Codice Fiscale 85000750043

<http://www.comune.lagnasco.cn.it>

📧 [ufficioprotocollo@comune.lagnasco.cn.it](mailto:ufficioprotocollo@comune.lagnasco.cn.it) -- PEC: [segreteria@pec.comune.lagnasco.cn.it](mailto:segreteria@pec.comune.lagnasco.cn.it)

Repertorio n. \_\_\_\_\_

### CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI LAGNASCO E LA SCUOLA MATERNA “TAPPARELLI D’AZEGLIO” DI LAGNASCO

Convenzione attuativa dell’art. 14, comma 2, della L.R. 28 dicembre 2007, n. 28 “Norme sull’istruzione, il diritto alla studio e la libera scelta educativa”.

tra il Comune di Lagnasco

e l’Ente gestore della scuola dell’infanzia Scuola Materna “Tapparelli d’Azeglio” di Lagnasco

Premesso:

- Che la Scuola dell’Infanzia risponde al principio del pluralismo istituzionale ed educativo sancito dalla Costituzione;
- Che essa svolge una pubblica funzione di carattere educativo e sociale;
- Che la stessa è scuola dell’infanzia paritaria gestita da soggetto giuridico senza fini di lucro e svolgimento del servizio con modalità non commerciale ex art. 5 del D.M. Miur n. 278 del 28.03.2019;
- Che la Regione Piemonte, con l’art. 14 della L.R. 28 dicembre 2007, n. 28 “Norme sull’istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa”, intende garantire il diritto alla libertà di educazione nel quadro dei principi sanciti dagli artt. 3, 33 e 34 della Costituzione;
- Che gli interventi finanziari tendono al conseguimento della parità di trattamento degli utenti delle diverse scuole dell’infanzia statali, comunali e paritarie, funzionanti sul territorio;
- Che l’intervento finanziario a favore delle scuole dell’infanzia previsto dalla succitata legge regionale è distinto ed integrativo rispetto a quello comunale ed a qualsiasi altro contributo erogato in base alla normativa statale e regionale o da Convenzione;

**tra**

il Comune di Lagnasco  
codice fiscale 85000750043

**e**

l’Associazione Asilo Infantile Tapparelli d’Azeglio di Lagnasco

avente sede legale a Lagnasco  
Via Tapparelli, n. 5 tel. 0175-72196  
Codice Fiscale 85001530048  
Gestore della scuola per l'infanzia Scuola Materna "Tapparelli d'Azeglio"  
con:  
n. 2 sezione autorizzata  
n. 2 insegnanti  
ubicata a Lagnasco  
Via Tapparelli n. 5, tel. 0175-72196

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **Articolo 1**

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

### **Articolo 2 – Accoglienza dei bambini**

L'Ente gestore della scuola convenzionata si impegna ad accogliere, nei limiti della capienza autorizzata, tutti i bambini – in età di ammissione alla scuola dell'infanzia – senza discriminazione di sesso, etnia, cultura o religione, favorendo in particolare l'inserimento di bambini in condizioni di svantaggio socio-culturale o disabili, in ottemperanza a quanto stabilito dalla Legge n. 104/92 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate".

### **Articolo 3 – Partecipazione delle famiglie**

La scuola si impegna a favorire, analogamente a quanto previsto per le scuole dell'infanzia statali, la partecipazione delle famiglie alla gestione della scuola attraverso la costituzione di un organo collegiale, in cui siano rappresentate le famiglie e le componenti scolastiche.

### **Articolo 4 – Contribuzione degli utenti**

L'Ente gestore si impegna, nel rispetto degli indirizzi espressi dal Comune, sentita la Commissione di cui al successivo articolo 11, ad applicare a carico degli utenti quote differenziate di contribuzione che tengano conto delle condizioni socio-economiche delle famiglie.

### **Articolo 5 – Adempimenti della Scuola**

L'Ente gestore della Scuola si impegna:

- Ad operare, nell'autonomia dei propri indirizzi e progetti educativi, nel rispetto delle normative di settore;
- A conformare il calendario annuale e l'orario di funzionamento della scuola a quelli stabiliti dalle norme vigenti;
- A garantire il funzionamento della scuola per almeno sette (n. 7) ore giornaliere, salva la facoltà per la stessa di offrire maggiori prestazioni;
- A uniformarsi alla normativa vigente per quanto riguarda il numero di alunni per sezione;
- A garantire locali idonei al funzionamento e allo svolgimento dell'attività didattica nel rispetto della normativa vigente per quanto riguarda la sicurezza, l'accessibilità dei locali e le condizioni igienico-sanitarie;

### **Articolo 6 – Personale**

Il personale operante nella scuola dell'infanzia dovrà essere in possesso del titolo di studio corrispondente all'incarico ricoperto. In particolare, il personale insegnante dovrà essere provvisto del titolo di studio richiesto dalla normativa vigente.

In caso di personale volontario, anche questo dovrà essere in possesso di idoneo titolo di studio corrispondente alla funzione svolta.

Al personale dipendente (direttivo, docente e non docente) saranno applicati i contratti collettivi nazionali di categoria.

### **Articolo 7 - Rendicontazione**

L'Ente gestore assicura la pubblicità dei propri bilanci.

L'Ente gestore si impegna a trasmettere al Comune – entro il 30.07 di ogni anno – un rendiconto, sottoscritto dal legale rappresentante, circa l'utilizzo dei contributi di cui al successivo articolo 10, ed una relazione sull'attività svolta nella quale siano evidenziati:

- Numero delle sezioni attivate
- Numero dei bambini iscritti a ciascuna sezione;
- Numero e qualifica del personale impiegato;
- Sistema tariffario applicato.

### **Articolo 8 – Indicatori di gestione**

Il Rendiconto di gestione di cui all'articolo 7 dovrà fare riferimento ai seguenti indicatori economico – finanziari desunti dal bilancio consuntivo:

#### **ENTRATE**

- Contributo di cui all'art. 14 della L.R. 28 dicembre 2007, n. 28
- Contributo erogato dal Comune nel corso dell'anno di riferimento ai sensi della presente Convenzione e di cui all'art. 9 – lettere a);
- Rette a carico delle famiglie;
- Contributo del Ministero della Pubblica Istruzione;

#### **SPESE**

- Oneri per il personale educativo ed ausiliario;
- Spese connesse alla Convenzione con congregazioni religiose o relative ad altre forme di cooperazione;
- Spese generali di funzionamento della scuola;
- Spese di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- Spese per attività didattiche.

### **Articolo 9 – Adempimenti del Comune**

Il Comune, preso atto degli impegni assunti dalla scuola dell'infanzia paritaria convenzionata per lo svolgimento del proprio servizio sociale ed educativo, sostiene la stessa attraverso i seguenti interventi:

- a) Eroga alla scuola dell'infanzia convenzionata, un contributo annuo per le spese di gestione;
- b) Inoltra alla Regione Piemonte, entro i termini stabiliti dalla vigente normativa regionale, la domanda di contributo finalizzato al sostegno del funzionamento delle scuole dell'infanzia paritarie convenzionate;
- c) Trasferisce, in aggiunta al proprio intervento contributivo, i contributi regionali previsti da specifica normativa;
- d) Assicura il coordinamento nell'ambito della rete dei servizi per la prima infanzia e con i servizi educativi presenti sul territorio comunale;
- e) Concede gratuitamente all'ente gestore l'utilizzo dell'intero immobile, di proprietà comunale, per l'esercizio delle attività didattiche, garantendone le eventuali spese di manutenzione straordinaria.

I contributi di cui alle lettere a) e c) saranno assoggettati alle ritenute – se e in quanto dovute – previste dall'art. 28 del D.P.R. 600/1973 e successive modificazioni ed integrazioni.

#### **Articolo 10 – Contributo Comunale**

Il contributo di cui al precedente articolo 9, lettera a), verrà erogato annualmente, in base alle disponibilità di bilancio, al fine di realizzare un trattamento paritario nei confronti degli utenti delle diverse scuole dell'infanzia, secondo le modalità stabilite da apposito atto amministrativo e per un importo stabilito annualmente dalla Giunta Comunale non inferiore ad € 15.000,00 (euro quindicimila/00) e non superiore ad € 22.000,00 (euro ventiduemila/00), nel rispetto del vigente Regolamento Comunale per la concessione dei contributi.

L'Ente gestore dovrà trasmettere al Comune un dettagliato rendiconto circa l'impiego del contributo stesso.

#### **Articolo 11 – Commissione**

E' istituita una Commissione composta da una rappresentanza del Comune (Sindaco o Assessore di riferimento e due rappresentanti nominati dal Consiglio Comunale, di cui un rappresentante della minoranza, se esistente) e una rappresentanza della Scuola (due rappresentanti nominati dall'Ente gestore ed una rappresentanza dei genitori) con il compito di:

- a) Verificare l'applicazione della presente Convenzione;
- b) Esaminare il rendiconto di cui al precedente articolo 7;
- c) Esprimere il parere sulla contribuzione da applicare agli utenti di cui al precedente articolo 4;
- d) Sostenere lo sviluppo di rapporti tra la scuola dell'infanzia paritaria ed altri tipi di scuole esistenti nel Comune.

La Commissione opera a titolo gratuito.

#### **Articolo 12 – Validità della Convenzione**

- 1) La presente Convenzione ha validità per n. 3 (tre) anni scolastici, decorrenti dall'anno scolastico 2023/2024 all'anno scolastico 2025/2026 ed è rinnovabile espressamente con specifico provvedimento deliberativo alla scadenza.

Data \_\_\_\_\_

Per il Comune  
Il Sindaco

Sig. Dalmazzo Geom. Roberto

---

Per l'Ente Gestore  
Il Presidente

Sig. Sacchetto Lorenzo

---